



ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

**CREDITO PARTECIPAZIONI E PREVIDENZA
INTEGRATIVA**

OBIETTIVO GESTIONALE: “Redazione del “Vademecum delle società partecipate”, ovvero una raccolta normativa e dei principali adempimenti posti a carico delle società partecipate da trasmettere al Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio e a tutte le società partecipate direttamente dalla Regione.”

Marzo 2016

INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI NORME RELATIVE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Normativa regionale:

- Legge della Regione Valle d'Aosta 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale):

Art. 38

(Pubblicazione sul sito istituzionale)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un'apposita sezione, denominata Trasparenza, valutazione e merito, contenente: ^(7a)
 - a) i curricula vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale di coloro che compongono gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente;
 - b) i curricula vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;
 - c) i tassi di assenza e presenza del personale distinti per struttura dirigenziale;
 - d) i nominativi e i curricula vitae dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance;
 - e) l'elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici o a soggetti privati.

1bis. Sono, inoltre, pubblicati, nell'ambito della sezione di cui al comma 1, i dati inerenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e all'attribuzione di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati, con riguardo al nome e ai dati fiscali del beneficiario, all'importo, al titolo giuridico alla base dell'attribuzione, alla struttura e al responsabile del relativo procedimento amministrativo e alla modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. ^(7b)

1ter. Le informazioni di cui ai commi 1 e 1bis devono essere rese di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca e in formato elettronico elaborabile, tale da consentire l'analisi e la rielaborazione, anche a fini statistici, dei dati informatici. ^(7c)
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso a tutti gli enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione o dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, e alle società da essi partecipate, anche indirettamente. L'obbligo di cui al comma 1bis è esteso anche agli enti di cui al primo periodo e alle società partecipate dalla Regione e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulle quali essi esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. ^(7d)
3. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a pubblicare una sezione specifica per la trasparenza della performance sul proprio sito istituzionale contenente:
 - a) il piano della performance e la relazione sulla performance;
 - b) l'ammontare complessivo dei premi stanziati legati alla performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
 - c) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e il personale.

3bis. La pubblicazione effettuata ai sensi del comma 1bis costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a euro 1.000. ^(7e)

- Legge della Regione Valle d'Aosta 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014):

Art. 10

(Misure aggiuntive per il riordino e la riduzione della spesa pubblica regionale)

1. In considerazione delle finalità perseguite dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), la Regione prosegue nel processo di modernizzazione del sistema organizzativo regionale, di riordino e di riduzione della spesa pubblica, in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante l'implementazione degli strumenti di pianificazione organizzativa già esistenti, individua ulteriori iniziative e misure volte al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese ed incremento dei sistemi di innovazione digitale;
 - b) razionalizzazione e qualificazione dei processi organizzativi, al fine di contenere le spese di funzionamento degli uffici e di acquisto di beni e servizi, anche mediante l'individuazione di responsabili unici per la programmazione della spesa e di una più efficace gestione delle scorte;
 - c) eliminazione delle spese eccedenti e improduttive e riduzione delle spese di rappresentanza, di consulenza e per convegni;
 - d) miglioramento del sistema di conoscibilità e di trasparenza delle iniziative di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica;
 - e) coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio della spesa pubblica e nell'individuazione di misure volte al miglioramento dei processi di produzione e di erogazione dei servizi pubblici;
 - f) coinvolgimento dei privati nell'offerta e nella gestione di servizi e di attività attualmente collocati nell'area dell'offerta pubblica.
2. Nella individuazione delle misure e delle iniziative ulteriori da intraprendere per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e delle relative tempistiche di attuazione, la Giunta regionale si avvale dei dirigenti di primo livello, coordinati, in apposita conferenza e senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, dal Segretario generale della Regione. La conferenza può, inoltre, formulare alla Giunta regionale proposte in ordine all'adozione di disposizioni normative o di atti amministrativi di carattere generale utili al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Con riguardo agli enti locali, le iniziative e le misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica sono individuati dalla Giunta regionale, di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con riguardo agli enti strumentali della Regione, anche di diritto privato, la Regione individua con deliberazione della Giunta regionale, analoghi interventi e iniziative da attuare per una più efficiente erogazione dei servizi forniti e per l'eliminazione degli sprechi.
4. Le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli enti strumentali della Regione assicurano la massima collaborazione per l'attuazione del processo di riordino e di razionalizzazione della spesa pubblica regionale, fornendo ogni dato e informazione in loro possesso e il supporto tecnico necessario.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015):

Art. 31

(Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società in house)

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e gli adempimenti già previsti dalle disposizioni legislative regionali vigenti, al fine di uniformare e implementare le modalità di esercizio del controllo analogo, le società in house regionali sono comunque tenute a trasmettere i seguenti documenti strategici:
 - a) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma operativo strategico triennale, che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società;
 - b) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma esecutivo annuale, nel quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per l'anno stesso nel programma operativo strategico triennale;

c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e di esercizio della governance sulle società in house, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, definisce con propria deliberazione i contenuti dei programmi e della relazione di cui al comma 1 e approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma operativo strategico triennale e il programma esecutivo annuale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 dicembre 2013, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali:

Art. 6

(Misure di contenimento dei costi nelle società pubbliche regionali)

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge, i compensi annuali lordi onnicomprensivi spettanti ai componenti di organi di gestione e di controllo di società controllate direttamente dalla Regione o indirettamente in gestione speciale per il tramite di Finaosta S.p.a., superiori a 60.000 euro, sono ridotti del 40 per cento limitatamente all'eccedenza e non possono comunque essere determinati in misura superiore a euro 160.000.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 19 dicembre 2014, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali):

Art. 9

(Riduzione dei compensi degli organi delle società partecipate e limitazione al cumulo degli incarichi)

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai singoli componenti di organi di amministrazione e di controllo di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere determinato in misura superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione.

2. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fringe benefit riconosciuti agli amministratori delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione non possono superare il 10 per cento del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo. Il predetto limite si applica anche ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle medesime società in quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli amministratori delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione possono essere riconosciute indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato miglioramento della situazione economico-finanziaria rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo.

4. Gli incarichi negli organi di controllo delle società partecipate dalla Regione, esclusi quelli di supplenza, sono tra loro cumulabili, se compatibili in applicazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e di incompatibilità, in misura non superiore a due. Il limite di cui al periodo precedente si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Regione, esclusi quelli di supplenza, non sono tra loro cumulabili. Il limite di cui al periodo precedente si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5bis. Il divieto di conferimento di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, si applica anche alle cariche in organi di governo di enti o società partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Regione. ⁽³⁾

(3) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 8 maggio 2015, n. 11.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali):

Art. 4

(Riduzione dei costi delle società partecipate)

1. Al fine di razionalizzare e di contenere i costi delle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione, le predette società adeguano i rimborsi spese spettanti al proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, se più onerosi, a quelli previsti per il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale. Ai componenti degli organi di amministrazione, il rimborso delle spese sostenute e documentate è dovuto alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.

Art. 45

(Fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione)

1. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'iscrizione di un fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione, anche indirettamente in gestione speciale presso Finaosta S.p.A., in applicazione dell'articolo 1, comma 551 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
2. Il fondo di cui al comma 1 è iscritto nell'ambito dell'UPB 01.16.01.20 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese di investimento) e il relativo importo è determinato, anche in collaborazione con Finaosta S.p.A., tenendo conto del livello di patrimonializzazione delle società di cui al comma 1 e di eventuali compensazioni con gli utili di altre società partecipate.
3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 2, stimato per l'anno 2016 in euro 2.700.000, trova copertura nell'ambito della medesima UPB 01.10.01.20.
4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

- D.G.R. Valle d'Aosta 13 marzo 2015, n. 364: “Definizione delle modalita' di esercizio del controllo analogo dell'azionista Regione autonoma Valle d'Aosta sulle proprie societa' in house, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8.”

LA GIUNTA REGIONALE

[...]

DELIBERA

1. di dare applicazione della l.r. 8/2013 definendo come segue il contenuto dei programmi e della relazione di cui all'articolo 31 della stessa l.r. come segue:
 - 1.1 bozza di programma operativo strategico triennale (POST): riporta i principali obiettivi, individuando, per ciascun obiettivo prefissato, le iniziative e, per ciascuna di esse, gli interventi da realizzare per il loro raggiungimento unitamente all'orizzonte temporale entro il quale si prevede che tali obiettivi vengano conseguiti;
 - 1.2 bozza di programma esecutivo annuale (PEA): declina nel dettaglio le azioni concrete da svolgere nell'ambito di ciascun obiettivo contenuto nel POST e contiene, sempre in conformità con lo stesso: (a) il budget economico accompagnato dalla relazione sulla gestione; (b) le attività da svolgere nel periodo considerato ed i relativi tempi di esecuzione; (c) l'analisi finanziaria della società; (d) l'analisi degli incarichi professionali ed il loro costo relativo; (e) il piano annuale delle assunzioni; (f) il programma degli investimenti unitamente ai relativi strumenti di finanziamento; (g) specifiche misure di riduzione del costo del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali, da recepire in sede di contrattazione di secondo livello, e delle assunzioni di personale, sulla base della normativa vigente; (h) ogni altra informazione necessaria al fine di rendere tale documento il più esaustivo possibile;
 - 1.3 relazione semestrale che rendiconti il generale andamento della gestione, la situazione economico-finanziaria della società in corso sulla base degli obiettivi riportati nel piano operativo annuale, con evidenziati e motivati gli

eventuali scostamenti in modo da consentire di effettuare un attento monitoraggio; qualora vi fossero scostamenti rilevanti, evidenziare le possibili ripercussioni sull'economicità della gestione riportando anche gli opportuni interventi correttivi;

2. di disporre che la documentazione di cui al precedente punto 1 venga trasmessa dalle società in house, partecipate direttamente dalla Regione e individuate in premessa, alla Presidenza della Regione e all'Assessorato finanze, bilancio e patrimonio, il quale, di concerto con gli Assessorati regionali o con la Presidenza della Regione competenti per materia, provvede a sottoporla alla Giunta regionale ai fini dell'esercizio del controllo analogo e della sua approvazione;
3. di stabilire che le società in house partecipate indirettamente dalla Regione individuate in premessa trasmettano alla Finaosta S.p.a. la documentazione di cui al punto 1. ai fini dell'esercizio del controllo analogo e della sua approvazione da parte del consiglio di amministrazione;
4. di stabilire che qualora le società redigessero già dei programmi strategici perché espressamente disposto da norme regionali o indicato nei propri statuti sociali o già previsto da procedure interne, tali programmi dovranno essere integrati, attraverso l'inserimento in apposite sezioni facilmente individuabili, con i contenuti indicati nei paragrafi precedenti per la sopraccitata documentazione (POST, PEA e relazione semestrale), salva la possibilità di redigere gli stessi disgiuntamente;
5. la sopraccitata documentazione (POST, PEA e relazione semestrale) dovrà essere pubblicata sul sito delle singole società in house oltre che, per le società a partecipazione diretta, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale, nonché, per le società in partecipazione indiretta, sul sito della società Finaosta Spa;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

- D.G.R. Valle d'Aosta 27 marzo 2015, n. 428 "Approvazione del “piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni”, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)"

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 428 in data 27/03/2015

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

[...]

RELAZIONE TECNICA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

Pag 7

“Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate, si richiamano gli interventi già adottati in merito dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, evidenziati nelle premesse del presente documento. Pur considerando che il rapporto di lavoro del personale delle società partecipate è di tipo privatistico e che il relativo trattamento economico e giuridico è definito dai contratti collettivi di settore, la Giunta regionale ritiene comunque di adottare le seguenti direttive rivolte alle società “in house”, dirette e indirette, volte al contenimento sia degli oneri contrattuali che di quelli derivanti da assunzioni di personale:

- possibilità di ricoprire in una misura non superiore al 50% i posti che si renderanno disponibili a seguito di dimissioni, licenziamenti o pensionamenti, per un periodo corrispondente al blocco del rinnovo dei contratti del settore pubblico regionale;
- riduzione dei costi complessivi di personale e amministratori per un importo minimo del 3% da attuarsi nel triennio 2015-2018, rispetto ai costi complessivi di personale e amministratori sostenuti nel 2014, con esclusione del personale inerente all'assunzione di nuove attività;
- contenimento dell'uso del superminimo anche prevedendo la facoltà di riassorbimento nei confronti dei nuovi assunti.

L'organo amministrativo della Società dovrà inserire nella nota integrativa l'attestazione circa l'assolvimento dei vincoli di cui sopra”.

Normativa statale:

- **Composizione e compensi dei membri dei C.d.A.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

art. 6 " Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"

[...]

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'[articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

art. 4 "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche"

[...]

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

(Comma modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, dall' art. 1, comma 562, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 16, comma 2, del medesimo D.L. n. 90/2014).

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.

(Comma così sostituito dall' art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 16, comma 2 del medesimo D.L. n. 90/2014).

art. 5 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"

[...]

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo n. 165 del 2001* ⁽⁹⁵⁾, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. ⁽⁸⁹⁾

Vedi anche art. 24-bis "*clausola di salvaguardia*" [...]

- D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120);

Art. 2 *Composizione degli organi sociali*

1. Le società di cui all'*articolo 1* prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.
[...]

- Art. 2389 Codice civile "*Compensi degli amministratori*":

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

Art. 23-bis. *Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni* ^{(222) (225) (229)}

1. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2012, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato il compenso massimo

al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate. ^{(223) (230)}

2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.

3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. ⁽²²⁴⁾

4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la società controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza. ⁽²²⁶⁾

5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. ⁽²²⁷⁾

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. ⁽²²⁷⁾

5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo ⁽²²⁸⁾.

5-quinquies. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo ⁽²²⁸⁾.

5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi ⁽²²⁸⁾.

- D.L. 24-4-2014 n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

• **Reclutamento del personale e affidamento lavori**

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

art. 35. Reclutamento del personale... [...]

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*⁽⁹⁷⁾

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.⁽⁹⁸⁾

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

(97) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.*

(98) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*, e sostituito dall'*art. 1, comma 557, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dall'*art. 4, comma 12-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114.*

- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

Art. 3 (*Semplificazione e flessibilità nel turn over*)

Art. 5 (*Assegnazione di nuove mansioni*)

Art. 6 (*Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza*)

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)

art. 3-bis "*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*".

- **Divieto di aumenti di capitale o trasferimenti straordinari per le società è in perdita da tre esercizi consecutivi**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)

art. 6 " Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"

[...]

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

- **LEGGE DI STABILITA' 2014 (L. 147/2013):**

Art. 1, commi da 550 a 569

- **modalità di copertura delle perdite degli organismi partecipati (commi 550-552):**

550. Le disposizioni del presente comma e dei *commi da 551 a 562* si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'*articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al *comma 550* presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al *comma 551* si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

- **concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (comma 553)**

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al *comma 550* a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

- **limitazioni per gli organismi strumentali in perdita sistemica (commi 554-555)**

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

- **modifiche alla normativa di riferimento del TPL (comma 556)**

556. All'*articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli *articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».

- **modifica dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni di personale (commi 557-558)**

557. All'*articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né

commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».

- **modifiche all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 in materia di SPL a rilevanza economica (comma 559)**

559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, le parole da: «nonché» a: «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008».

- **modifiche agli obblighi di pubblicità dei bilanci delle aziende speciali e delle istituzioni (comma 560)**

560. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

- **abrogazione di alcune previsioni della c.d. "spending review" e dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 (commi 561-562)**

561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

562. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».

- **la mobilità del personale fra società partecipate (commi 563-568);**

563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

564. Gli enti che controllano le società di cui al *comma 563* adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo *comma 563*.

565. Le società di cui al *comma 563*, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al *comma 564*, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al *comma 565*, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal *comma 563*. Si applica l'*articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, e successive modificazioni.

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al *comma 566*, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al *comma 563* possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo *comma 563*, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società. ⁽¹⁴⁰⁾

⁽¹⁴⁰⁾ Comma inserito dall' *art. 5, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al *comma 563* possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; ⁽¹⁴²⁾

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. ^{(141) (143)}

⁽¹⁴¹⁾ Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. a-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

⁽¹⁴²⁾ Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 616, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, dall' *art. 7, comma 8, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

⁽¹⁴³⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 614, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al *comma 563* che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni. ⁽¹⁴⁴⁾

(144) Comma inserito dall' art. 2, comma 1, lett. a-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

- **la cessione obbligatoria delle partecipazioni vietate (comma 569)**

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal *comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. ⁽¹⁴⁵⁾

(145) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

569-bis. Le disposizioni di cui al *comma 569*, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'*articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace. ⁽¹⁴⁶⁾

(146) Comma inserito dall' art. 7, comma 8-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

- **LEGGE DI STABILITA' 2015 (L. 190/2014):**

Art. 1, commi da 611 a 615

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

616. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;

b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

• TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

ANAC - Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

• DIAGNOSI ENERGETICA

Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Art. 8

Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edili connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto è ISPRA.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.
4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della

convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.
6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.
7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.
9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001. (5)
10. All'attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.
11. All'attuazione delle attività previste ai commi 5 e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Comunicato 12 maggio 2015.

Decreto Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005

Art. 3, comma 8 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

• L. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. LEGGE MADIA)

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 18. Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;

f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;

g) attuazione dell'*articolo 151*, comma 8, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;

h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che

consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI RELATIVE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Consiglio di Stato sez. III 7/5/2015 n. 2291

1. appalti pubblici - affidamento diretto in house providing - costituisce eccezione ai principi comunitari sull'affidamento di appalti mediante gara - incidenza sulla tutela della concorrenza - disciplina in house providing nell'art. 12 nuova direttiva 24/2014/ue - carattere self-executing - non obbliga i legislatori nazionali a disciplinarla ne' impedisce di limitarla o escluderla

2. appalti pubblici - affidamento diretto in house providing - norme nazionali limitative - non sono contrastanti con l'ordinamento comunitario - art. 4, c.7, d.l. 95/2012 - obbligo di acquisizione di beni e servizi strumentali mediante procedure di gara - disposizione che obbedisce alla finalità, "di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori sul territorio nazionale" - va ricondotta alla materia della "tutela della concorrenza" rientrando nella potestà legislativa esclusiva dello stato

1. L'in house providing, così come costruito dalla giurisprudenza comunitaria, sembra rappresentare, prima che un modello di organizzazione dell'amministrazione, un'eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le quali richiedono che l'affidamento degli appalti pubblici avvenga mediante la gara. Infatti, l'affidamento diretto del servizio – anche laddove non si traduca nella creazione di posizioni di vantaggio economico che l'impresa in house possa sfruttare nel mercato, presentandosi come "particolarmente" competitiva, con conseguente alterazione della par condicio – rileva comunque ai fini della tutela della concorrenza in quanto sottrae al libero mercato quote di contratti pubblici, nei confronti dei quali le imprese ordinarie vengono escluse da ogni possibile accesso (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 1/2008). Se dunque l'affidamento diretto ha carattere spiccatamente derogatorio, l'esistenza di una sua disciplina normativa a livello comunitario (oggi contenuta nell'art. 12 della direttiva 24/2014/UE, da recepire entro il 18 aprile 2016, anche se nelle disposizioni in questione è stata ravvisata una compiutezza tale da farle ritenere "self-executing", avendo indubbiamente "contenuto incondizionato e preciso" – cfr. Cons. Stato, II, n. 298/2015; Cass. civ. SS.UU., n. 13676/2014) consente tale forma di affidamento, ma non obbliga i legislatori nazionali a disciplinarla, né impedisce loro di limitarla o escluderla in determinati ambiti.

2. La circostanza che un affidamento in house non contrasti con le direttive comunitarie non vuol dire che sia contraria all'ordinamento UE una norma nazionale che limiti ulteriormente il ricorso all'affidamento diretto. Con ciò, si torna alla preclusione degli affidamenti diretti stabilita dall'art. 4, comma 7, d.l. 95/2012 ss.mm.ii., con scelta dichiaratamente pro-concorrenziale che non può certamente ritenersi irragionevole. Peraltro, anche la considerazione del comma 8 non può condurre ad una diversa interpretazione della portata applicativa del comma 7. Occorre considerare che i primi commi dell'art. 4 prevedevano - nei confronti delle società controllate da pubbliche amministrazioni che nel 2011 avessero conseguito un fatturato da prestazioni di servizi a favore di p.a. superiore al 90 per cento dell'intero fatturato – lo scioglimento della società o l'alienazione della partecipazione pubblica entro il 31 dicembre 2013 (comma 1); sanzionandone l'inadempimento con il divieto di disporre nuovi affidamenti o rinnovare quelli in essere (comma

2). Le eccezioni all'applicazione di tale (comma 3) riguardavano: le "società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica"; le "società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza"; "le società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8" dello stesso d.l. (si tratta della SOGEI e della CONSIP); le "società finanziarie partecipate dalle regioni"; "quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari" individuate con d.P.C.M; ed infine i casi in cui "per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato", dovendosi in tali casi procedere ad un'analisi del mercato e predisporre una relazione sulla quale avrebbe espresso un parere vincolante l'AGCM. Dunque, la volontà del legislatore era quella di limitare il ricorso alle società pubbliche, tra l'altro escludendolo nel settore dell'acquisizione di beni e servizi strumentali, che non veniva tipologicamente considerato tra le eccezioni. In tale contesto, al comma 8 sembra ragionevole attribuire il significato di stabilire, nei confronti delle società alle quali, in applicazione dei commi 1, 2 e 3, era consentito di continuare ad operare, le condizioni da rispettare per potere ricevere ulteriori affidamenti diretti da parte delle amministrazioni controllanti a decorrere dal 1° gennaio 2014; in altri termini, che l'affidamento diretto fosse consentito solo nei casi in cui lo stesso art. 4 ammetteva la costituzione o il mantenimento di società in house. Del resto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 229/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dei commi 1 e 2 – nonché, in quanto ad essi "strettamente collegati", dei commi 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 - dell'art. 4, ritenendo che incidessero sulla materia dell'organizzazione e funzionamento della Regione, affidata dall'art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa regionale residuale delle Regioni ad autonomia ordinaria ed alla competenza legislativa regionale primaria delle Regioni ad autonomia speciale dai rispettivi statuti, tenuto conto che esse inibiscono in radice una delle possibili declinazioni dell'autonomia organizzativa regionale. Per contro, il comma 7 è uscito indenne dal giudizio di costituzionalità, e la Corte ha rilevato che la disposizione obbedisce alla finalità, dichiarata dallo stesso legislatore, "di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori sul territorio nazionale" e va quindi ricondotta alla materia della "tutela della concorrenza" rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Il comma 7 è l'unica disposizione vigente, tra quelle dell'art. 4 volte a limitare la possibilità di ricorso all'utilizzazione delle società controllate ed aventi portata generale (non settoriale), posto che l'art. 1, comma 562, della legge 147/2013, a valle della pronuncia della Corte, ha abrogato i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4. E si tratta di disposizione avente una propria ratio, complementare a quelle sulla cessazione delle società controllate e suscettibile di essere applicata a prescindere dall'avvenuta caducazione di queste ultime.

Consiglio di Stato sez. VI 8/5/2014 n. 2362

1. Società pubbliche – società in house – integralmente partecipate da comuni, nonché affidatarie dirette di servizi – divieto di partecipazione a gare – ex art. 13 d.l. 223/2006 – interpretazione

2. Società pubbliche – gara indetta dalla fondazione La Biennale di Venezia per l'affidamento del servizio integrato di pulizia e presidio alle toilette, per le manifestazioni organizzate nel biennio 2012/2013) – aggiudicazione a società in house interamente partecipata da comuni nonché affidataria diretta di servizi – illegittimità – per violazione dell'art. 13 del d.l. 223/2006

1. Per le società pubbliche in house, costituite ai sensi dell'art. 113 (sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali) del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), integralmente partecipate da comuni, nonché affidatarie dirette di servizi, come nel caso

di specie, l'art. 13, comma 1 (come modificato prima dall'art. 18, comma 4-septies, d.l. 29.11.2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione 28.1.2009, n. 2; e poi dall'art. 48, comma 1, legge 23.7.2009, n. 99), del d.l. n. 223 del 2006 impone l'obbligo di "operare con gli enti partecipanti o affidanti" e la preclusione a "svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara". Attraverso le predette limitazioni la norma intende evitare – in conformità ai principi comunitari – la distorsione della concorrenza che si determinerebbe in caso di partecipazione alle gare, indette da altri soggetti pubblici o privati, di soggetti già affidatari diretti di servizi pubblici locali, che non entrerebbero nel mercato "ad armi pari", rispetto ad altri comuni operatori del settore. Il ricordato art. 13 del d.l. n. 223 del 2006, infatti, è previsione di complessa formulazione, il cui contenuto precettivo va rilevato anche sotto il profilo dell'adeguatezza costituzionale e comunitaria. La disposizione esordisce, al comma 1, enunciando la finalità "di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale": ragione fondante della norma è dunque quella non di limitare la concorrenza, ma di regolarla preventivamente, per evitare che nel mercato si creino – squilibrando a priori le corrette condizioni competitive – surrettizie posizioni di giuridico privilegio delle società pubbliche rispetto a quelle private. L'art.13, comma 2, del più volte citato d.l. n. 223 del 2005 dispone, a sua volta, che: "Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1". La normativa in esame, dunque, introduce una preclusione generale a carico di tutte le società in house (che esercitino o meno un servizio pubblico locale) a partecipare a gare indette da terzi, per assicurare il corretto funzionamento del mercato nella nevralgica fase concorrenziale, a protezione dei principi di libera concorrenza, di par condicio e di libertà dell'iniziativa economica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21.6.2012, n. 3668 e 3.6.2013, n. 3022, che estende il divieto alle c.d. società di «terzo grado» o di «terza generazione», cioè partecipate dalle partecipate). Le società partecipate da enti locali a capitale pubblico o misto, per produrre servizi strumentali all'attività di quegli enti, debbono quindi operare solo con gli enti costituenti o partecipanti, senza svolgere prestazioni per altri soggetti pubblici o privati, né con gara né per affidamento diretto, con esclusione dei servizi pubblici locali per i quali sono state costituite. I predetti servizi potrebbero, di conseguenza, essere svolti anche a favore di soggetti diversi da quelli "costituenti, partecipanti o affidanti", sempre però che si tratti di soggetti erogatori degli stessi, quali sono, appunto, i comuni, ma non anche la Fondazione Biennale di Venezia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.3.2008, n. 946; sez. V, 7.7.2009, n. 4346; 5.3.2010, n. 1282; 10.9.2010, n. 6527; 1.4.2011, n. 1012). Debbono essere prioritariamente considerati, pertanto, gli scopi per cui le cosiddette società in house vengono costituite, ovvero per compiere a favore dell'ente socio, con affidamento diretto, attività strumentali a quelle di spettanza dell'ente stesso, che viene in tal modo ad avvalersi per tali attività di propri organismi, senza necessità di ricorrere al mercato concorrenziale (Corte di Giustizia, 18.11.1999, C-107/98, Teckal e 11.1.2005, C-26/03, Stadt Halle).

2. Solo una norma primaria può identificare un'attività come servizio pubblico locale: Cons. giust. am. sic., 6.10.2010, n. 1266; Cons. Stato, sez. VI, 5.4.2012, n. 2021; 13.9.2012, n. 4870, secondo cui "per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile, a livello soggettivo, la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una previsione legislativa che, alternativamente, ne preveda l'istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'amministrazione". Sono del resto evidenti i pericoli di abuso e di disparità territoriale cui una diversa opinione potrebbe dar luogo, in spregio non solo al principio di legalità, ma anche ai principi di eguaglianza e di parità di trattamento, come prescritti e intesi anche livello comunitario. Nella situazione in esame vengono in evidenza due circostanze: la società in house, aggiudicataria del servizio integrato di pulizia e presidio alle toilette, per le manifestazioni organizzate dalla fondazione La Biennale di Venezia nel biennio 2012-2013, era interamente partecipata da enti pubblici locali ed il servizio oggetto di gara era richiesto dalla Fondazione Biennale di Venezia, così denominata a norma dell'art. 1 del d.lgs. 8.1.2004, n. 1 ("Modifiche ed

integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 concernente "La Biennale di Venezia", ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"). Detta norma, riformando il precedente ente autonomo, ha testualmente attribuito allo stesso (art. 2) "personalità giuridica di diritto privato", ma con gestione finanziaria sottoposta – data l'importanza delle funzioni espositive assegnate (afferenti ad una tra le principali rassegne internazionali d'arte contemporanea) – al controllo della Corte dei Conti (art. 16), con prevalenza nel consiglio di amministrazione – nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali – di esponenti del Comune di Venezia e della Provincia di Venezia, nonché della Regione Veneto (art. 9). Dal punto di vista soggettivo, la Fondazione può dunque qualificarsi come organismo di diritto pubblico, ovvero come amministrazione aggiudicatrice - ai sensi dell'art. 3, commi 25 e 26, del d.lgs. n. 163 del 2006 – tenuto conto della ricorrenza in essa dei requisiti al riguardo comunemente richiesti (a partire dalla sentenza Corte di Giustizia, 10.11.1998, C-360/96), e così sintetizzabili: I) finalità di interesse generale, a carattere non industriale o commerciale, II) personalità giuridica, III) attività finanziata in via maggioritaria dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, "oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri, dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico" (sul carattere cumulativo di detti requisiti, salvo il carattere alternativo di quelli di cui al punto III, Cass., Sez. un., 7.4.2010, n. 8225). La medesima Fondazione, in ogni caso, non è dalla legge che la regola (e che ne stabilisce gli specifici scopi: art. 3 d.lgs. n. 19 del 1998, come mod. dall'art. 3 d.lgs. n. 1 del 2004) legittimata allo svolgimento di attività di servizio pubblico locale. Essa peraltro può, in base al criterio della strumentalità, fornire al pubblico altri servizi, purché complementari agli eventi culturali che organizza e solo per la più agevole fruizione di questi ultimi (non, quindi, come servizi destinati alla utilizzazione pubblica territoriale). Nell'ottica sopra indicata deve inquadrarsi il servizio di pulizia e attività connesse, che è oggetto del presente giudizio. Non si tratta dunque di un servizio pubblico locale: detto servizio è infatti rivolto a una platea indifferenziata di fruitori, per il soddisfacimento di bisogni diretti della collettività rimessi alla cura del relativo ente esponenziale, mentre diverse – e propriamente culturali – sono le finalità perseguite dalla Fondazione Biennale di Venezia. Per la scelta dei soggetti cui affidare dette attività complementari, la rammentata natura dell'ente quale organismo di diritto pubblico imponeva di ricorrere, nel caso di specie, a procedure ad evidenza pubblica, a norma del citato d.lgs. n. 163 del 2006 e da tale procedura, in base alla disposizione legislativa ed ai principi in precedenza richiamati, erano escluse la società in house di altre amministrazioni pubbliche.

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, Deliberazione n. 119/2015/PAR del 10 luglio 2015.

Il vincolo della riduzione dei compensi degli amministratori delle società partecipate introdotto dal decreto Pa deve essere interpretato come tassativo e non consente eccezioni derivanti da situazioni contingenti.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 119/2015/Par del 10 luglio evidenzia come la riduzione degli stipendi degli amministratori delle società controllate dagli enti locali (affidatarie di servizi strumentali e di servizi pubblici), stabilita dalla legge n. 114/2014 con una riformulazione dell'articolo 4, commi 4 e 5 del Dl n. 95/2012, non possa comportare alcuna deroga e debba avere applicazione a spettro ampio.

Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, Deliberazione n° 28 del 23 gennaio 2014

La Corte dei Conti, rispondendo ad un parere richiesto dal Comune di Milano, ha trattato delle nuove disposizioni per le società partecipate, introdotte dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013), in materia di limiti al reclutamento ed agli emolumenti del personale.

Secondo la Corte, a seguito delle nuove norme introdotte nell'ordinamento giuridico italiano, il problema deve essere esaminato tenendo conto del comma 6 dell'articolo 3-bis del decreto legge n° 138 del 13 agosto 2011 così come novellato dalla legge di stabilità 2014, secondo il quale le società partecipate adottano con propri provvedimenti i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive che sono stabiliti dall'ente controllante ai sensi dell'articolo 18 comma 2 bis del decreto legge 112/2008. Secondo tale ultimo articolo i divieti e le limitazioni in materia di assunzione di personale a carico delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) si applicano, in relazione al regime previsto per l'ente controllante, anche agli organismi partecipati.

Secondo la posizione della Corte dei Conti della Lombardia “Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria”.

L'applicazione di tali limitazioni non avviene automaticamente. Affinché ciò sia possibile è necessario che, nella contrattazione decentrata aziendale, su atto di indirizzo dell'ente controllante, sia stabilita la concreta applicazione dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (Sulla vigenza del contratto nazionale di lavoro si era già espressa la stessa sezione di controllo con deliberazione n° 147 del 24 aprile 2012).

La Corte dei Conti, in definitiva afferma che, è compito dell'ente locale controllante, nell'ambito dei poteri propri di direzione e controllo garantire il rispetto del vincolo di spesa per il personale, fissato ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/08.

L'ente controllante, inoltre, deve assicurare che, con il consolidamento della spesa per il personale della società partecipata a quella dell'ente locale, vengano raggiunti i risultati del contenimento della dinamica retributiva sia individuale che complessiva del personale.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. III – Sentenza 24 aprile 2015, n. 2410

1. competenza e giurisdizione – pubblico impiego – controversie con cui si fa valere l'interesse oppositivo all'assunzione altrui per effetto del favorevole esito della procedura concorsuale debitamente impugnata – sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo

2. concorsi pubblici – atti soggetti all'onere di impugnazione – elenco degli ammessi e verbali della commissione nella parte in cui operano il giudizio di possesso dei requisiti di partecipazione – esclusione

3. concorsi pubblici – procedure di concorso indette da società partecipate da enti pubblici – controversie – rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario

1. Le questioni che l'art. 63 del d.lgs. 165/2001 devolve al giudice ordinario, relativamente all'assunzione in servizio, sono solo quelle originate dalla pretesa del vincitore di un concorso pubblico che azioni il suo diritto all'assunzione, come del resto precisato dalla stessa Corte

regolatrice, secondo cui *“la controversia avente origine nella domanda di un dipendente della p.a. tendente – in conseguenza dell’espletamento di procedura pubblica concorsuale – all’accertamento del suo diritto all’assunzione nel ruolo del personale dirigenziale”* (Cass., Sez. un., 23.9.2013, n. 21671) devoluta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario. Esulano, invece, da siffatta riserva di giurisdizione a favore del giudice ordinario le controversie con cui si va valere non l’interesse pretensivo, alias diritto soggettivo all’assunzione, bensì l’interesse oppositivo all’assunzione altrui per effetto del favorevole esito della procedura concorsuale debitamente impugnata, involgendo dunque la delineata giurisdizione che rimane propria del giudice amministrativo, la cognizione delle delibere di assunzione adottate conseguentemente a quelle, già impugunate, di approvazione di graduatorie di procedure concorsuali, ossia le controversie non intese al riconoscimento del diritto all’assunzione, ma a far valere l’illegittimità dell’assunzione in via derivata dall’illegittimità della procedura concorsuale. Nel caso di specie, la deducente aziona non un diritto soggettivo all’assunzione, riservato al g.o. in forza della previsione di cui all’art. 63, d.lgs. 165/2001, ma un interesse legittimo oppositivo all’assunzione di chi ritiene non avesse i requisiti di partecipazione al concorso che assume illegittimo in via derivata dall’illegittima ammissione. Ne consegue che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Nel quadro delle procedure concorsuali sono soggetti all’onere di impugnazione solo gli atti terminali del procedimento e quelli interinali che determinino un arresto procedimentale, quali i provvedimenti di esclusione. Gli altri atti prodromici sono assoggettati all’onere di tempestiva impugnazione *“soltanto quando dagli stessi deriva una lesione immediata dell’interesse del concorrente”* (Cons. Stato, sez. V, 19.6.2009, n. 4073). Al riguardo è di immediata evidenza che sia l’elenco degli ammessi che gli stessi verbali della commissione nella parte in cui operano il giudizio di possesso dei requisiti di partecipazione, non sono atti a generare immediata lesione della sfera giuridica della ricorrente, la lesività apprezzandosi ed emergendo solo all’esito della procedura di concorso, qualora la controinteressata illegittimamente ammessa risulti anche collocata nell’elenco dei vincitori.

3. Non esiste alcuna norma in forza della quale le società partecipate, quantunque totalmente possedute da enti pubblici, possono essere in toto assimilate ad ogni effetto agli enti pubblici tradizionali, malgrado a determinati fini l’ordinamento disegni una tale equiparazione. Ma ciò avviene nell’ottica e allo scopo di presidiare interessi pubblici di primaria importanza, garantendone o comunque perseguendone il raggiungimento attraverso l’assoggettamento di tali società agli stessi obblighi imposti alle pubbliche amministrazioni onde scongiurare il rischio che la scelta del modulo societario privatistico consenta di eludere i principi costituzionali o a copertura costituzionale, di indiscusso rango, quali quello di imparzialità e trasparenza cui è informato l’*agere* delle pubbliche amministrazioni. Segnatamente, i settori cui si fa riferimento sono quelli dell’acquisizione di beni e servizi e del reclutamento del personale, attività che devono essere effettuate nel rispetto delle regole dell’evidenza pubblica (art. 1, comma 2, d.l. 25.6.2008, n. 112, conv. in legge 6.8.2008, n. 133, relativamente ai concorsi per l’assunzione del personale). Altra finalità di rilievo che il legislatore intende perseguire è individuabile nell’obiettivo di garantire la trasparenza e la regolarità delle operazioni contabili e di bilancio, all’uopo sottoponendo le società a partecipazione statale, diretta o indiretta, al controllo della Corte dei conti. Purtroppo non esiste alcuna norma primaria che parifichi in termini generali e ad ogni effetto, le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni tradizionali. Milita, invece, a sostegno della tesi che il Collegio ritiene di enunciare, la giurisprudenza sia della Corte regolatrice che del giudice amministrativo, che esclude che le procedure di concorso indette dalle società partecipate da enti pubblici siano devolute alla giurisdizione di questo giudice ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, negando l’equiparabilità di dette società alle pubbliche amministrazioni. Si è, infatti, di recente condivisibilmente statuito che *“Sussiste la giurisdizione del g.o. (e non quella del g.a.) in ordine agli atti di assunzione di personale adottati da una società partecipata da enti pubblici. Rispetto a tali società, invero, non può assumere alcuna rilevanza la previsione di cui all’art. 7, comma 2, c. proc. amm., che estende*

la portata della giurisdizione amministrativa nei confronti dei soggetti che siano comunque equiparati alle p.a., attesa proprio la non equiparabilità alle p.a. delle società partecipate (stante la loro natura di s.p.a.). Né varrebbe a far attrarre la giurisdizione dinanzi al g.a. la circostanza che nella specie si ricadrebbe nella materia del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: in proposito l'art. 63, comma 4, del citato d.lgs. 165/2001 attribuisce al g.a. la giurisdizione per «le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle p.a.», sicché pure in questo caso verrebbe a mancare il requisito soggettivo della qualificazione come p.a. del soggetto i cui atti vengono censurati” (TAR Lazio, Roma, sez. I, 23.2.2015, n. 3136) La giurisprudenza aveva peraltro già attinto il divisato principio precisando che “La riserva alla giurisdizione amministrativa, in forza dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 30.3.2001, n. 165, riguarda soltanto le procedure concorsuali «per l'assunzione dei dipendenti delle p.a.», cioè le procedure indette dalle amministrazioni e dagli enti specificamente indicati dall'art. 1 comma 2 del medesimo d.lg. n. 165 del 2001. Tra questi non figurano le società per azioni, ancorché costituite ed interamente partecipate da amministrazioni pubbliche. Tali società, in forza di specifiche disposizioni di legge, sono accomunate alle amministrazioni pubbliche a determinati fini, quali l'assoggettamento alle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nel reclutamento del personale (art. 1 comma 2 d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008 n. 133” (TAR Valle d'Aosta, 23.1.2012, n. 9). Il TAR valdostano ha tuttavia avuto cura di precisare che “mentre nel primo caso, all'assoggettamento alle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi si lega espressamente l'attribuzione della giurisdizione sulle relative controversie al g.a. (art. 133 comma 1, lett. e), cod. proc. amm.), non altrettanto avviene nel secondo caso”. Come si avvertiva, dunque, la tratteggiata equiparazione si arresta agli indicati specifici e tassativi settori ed è intesa al perseguimento dei principi di imparzialità e trasparenza, ma non importa *eo ipso* la traslazione della giurisdizione sulle relative controversie al giudice amministrativo. Anche la Corte di Cassazione a Sezioni unite si è espressa in tal senso, avendo statuito che “L'art. 18 d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali (comma 1), e, dall'altro, delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni” (Cass. civ., Sez. un., 22.12.2011, n. 28330). In tal modo in sintesi ricostruito il quadro ordinamentale, osserva il Collegio che se la Costituzione pone la norma fondamentale secondo cui l'assunzione dei dipendenti pubblici avviene mediante concorsi pubblici e se le procedure concorsuali indette da società partecipate esulano dalla riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi pubblici *ex art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001* per via della ritenuta non equiparabilità di tali società alle pubbliche amministrazioni, ne consegue che le procedure di concorso indette da tali società non sono a tutti gli effetti concorsi pubblici e che i dipendenti assunti a seguito di dette procedure non sono dipendenti pubblici. Inoltre, osta all'assimilazione dei dipendenti di società pubbliche ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, il diverso statuto che definisce i diritti e gli obblighi scaturenti dai rispettivi rapporti di lavoro, non potendosi applicare ai dipendenti delle società partecipate da enti pubblici le norme del d.lgs. 165/2001 in materia di responsabilità, di procedimento disciplinare, di congedi e permessi, di aspettative, e quant'altro.

Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 23-01-2015, n. 1237

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la revoca degli amministratori di società partecipate.

Trib. Reggio Emilia, 18-12-2014

Le società c.d. in house, cioè totalmente partecipate da enti pubblici, sono assoggettabili a fallimento.